

Ho bisogno di chiedere informazioni generali su come fare e/o cosa allegare per una pratica SCIA?

Navigando sul portale <Fare Impresa> troverà le [Schede descrittive](#) dedicate a numerose attività di impresa; esse illustrano le modalità per presentare le pratiche presso il nostro SUAP.

Inoltre, sempre sul portale sono presenti Schede informative sulle competenze delle Unità e Uffici del SUAP sezione "CHI SIAMO"; leggendole potrà ricavare i numeri utili per un contatto telefonico con gli operatori; potrà anche scrivere una e-mail tramite il canale ["ContattaMI"](#)

—

Devo segnalare l'avvio di attività relativamente a più unità locali e/o più attività di impresa: posso compilare una sola pratica SCIA?

Ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 (vedasi all'allegato tecnico A) per ogni attività che si intende avviare/modificare/cessare è attualmente necessario trasmettere una singola pratica SCIA accompagnata dalle relative schede e allegati, con singole trasmissioni per ogni attività.

Devo avviare un'impresa operante nel campo dell'installazione di apparecchi automatici per la vendita di generi alimentari e/o non alimentari; devo presentare una SCIA?

SI', ai sensi di quanto già previsto dall'art. 5 della L.R. n. 9/2009 in sede di PRIMO AVVIO dell'attività di un'impresa operante nel campo della vendita di prodotti di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici va presentata la S.C.I.A. presso il SUAP del Comune ove è presente la sede legale; le successive comunicazioni di attivazione e cessazione degli apparecchi automatici che distribuiscono prodotti ALIMENTARI sono da comunicare con cadenza semestrale alla ATS (ex ASL) territorialmente competente in base al Comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante l'invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della originaria SCIA relativa all'avvio della attività oppure gli estremi dell'autorizzazione precedentemente ottenuta in forza di leggi previgenti.

Prossimamente, a seguito di implementazione del sistema, sarà possibile compilare gli elenchi cumulativi tramite la piattaforma telematica Impresainungiorno.gov.it; successivamente, il Suap provvederà all'inoltro all'ATS.

Devo avviare un'attività di lavanderia , dove posso trovare le informazioni per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura?

Informazioni e modulistica sono disponibili sul sito :

http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/guida_autorizzazioni_ambientali/imprese_enti/scarico_acque_reflue/

Devo avviare un'attività di commercio all'ingrosso di alimenti; devo presentare la S.C.I.A.?

Si, operando la compilazione e trasmissione della S.C.I.A. tramite la piattaforma telematica "Impresainungiorno.gov.it."

Attualmente, fino a quando non verranno armonizzate le reciproche competenze tra Suap e Camera di Commercio in virtù della previsione operata dal recente D. Lgs. 222/2016, la S.C.I.A. si presenta al SUAP solo nel caso in cui l'attività di commercio all'ingrosso riguardi prodotti ALIMENTARI e in questo caso assume la valenza di autocertificazione ai fini igienico-sanitari; tutte le imprese che operano nel campo del commercio all'ingrosso, alimentare e/o non alimentare, devono però presentare la denuncia di iscrizione presso la Camera di Commercio.

Devo avviare un'attività di stireria; devo presentare la S.C.I.A.?

Si, operando la compilazione e trasmissione della S.C.I.A. tramite la piattaforma telematica "Impresainungiorno.gov.it".

Sempre tramite "Impresainungiorno.gov.it" si può procedere anche all'ulteriore adempimento – previsto dall'allegato 1 al DPR 25.07.1991 per questa fattispecie di attività - costituito dalla presentazione della "Comunicazione di emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante". Ricevuta tale Comunicazione, il Suap successivamente la inoltrerà all'Area Ambiente ed Energia del Comune di Milano.

Devo avviare un'attività di studio fotografico; devo presentare la S.C.I.A.?

Se l'attività è svolta con modalità digitale e non presenta caratteristiche di rilevanza ambientale, la stessa non è soggetta a presentazione di S.C.I.A. al SUAP; se trattasi di "fotografo ambulante" o di "esercizio dell'arte fotografica" occorre presentare una segnalazione preventiva/comunicazione alla Questura.

Vorrei avviare un Phone Center/Internet Point. Devo presentare una richiesta o una S.C.I.A. al Suap?

Non va presentata una pratica al Suap comunale, bensì all'Ispettorato competente del Dipartimento delle Comunicazioni; di seguito trascriviamo il link alla pagina informativa presente sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ove è contenuta la corretta procedura e modulistica da utilizzare per tali attività.

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2004040:phone-center>

Vorrei avviare un'attività di organizzazione di eventi (spettacoli e concerti) cosa devo fare ?

L'organizzazione di eventi e/o spettacoli per conto terzi rientra tra le possibili attività svolte da quelle che sono definite Agenzie pubbliche d'affari, disciplinate dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps).

L'art. 115 del Tulps di cui al Regio Decreto 18.6.1931 n.773, tuttavia, non elenca purtroppo in modo esaustivo le tipologie di imprese classificabili come Agenzie d'affari, che vanno quindi identificate se nello svolgimento concreto ed effettivo dell'attività presentano alcune caratteristiche.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. n. 18619 del 28/08/2006 ha affermato che "Ai fini della sussistenza dell'obbligo di munirsi del titolo abilitativo previsto dall'art. 115 TULPS, per "agenzia di affari" deve intendersi - sulla base della definizione offerta dall'art. 205 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 - l'organizzazione, anche solo elementare, finalizzata allo svolgimento in modo continuativo e professionale, nonché a scopo di lucro, di un'attività di intermediazione per la trattazione di affari altrui, che si concreta nel porre in essere o nell'agevolare trattative volte alla conclusione di detti affari, mettendo direttamente o indirettamente in contatto fra loro due o più soggetti determinati".

I principali aspetti fondamentali per qualificare una Agenzia d'affari sottoposta all'adempimento di cui all'art. 115 del Tulps sono:

- che l'attività sia svolta con carattere di abitudine e quindi non di occasionalità, utilizzando adeguata professionalità ed una minima organizzazione;
 - l'offerta pubblica dei propri servizi, cioè un'offerta di prestazione rivolta a chiunque;
 - la prestazione deve consistere in una trattazione di affari per conto di altri (i clienti) e quindi in una attività di intermediazione;
 - il fine di lucro, cioè l'attività svolta a carattere imprenditoriale.

Le attività che sono correlate all'organizzazione di un evento o spettacolo, generalmente possono consistere nel:

- Individuare e gestire location (sceglierla, fare il sopralluogo, prenotarla, occuparsi della sicurezza)
 - Gestire il parcheggio e i trasporti (navette, affitto auto)
 - Gestire o fornire il servizio di catering (scegliere il servizio, coordinarlo)
 - Organizzare la parte audio-visiva (microfoni, luci, impianti di diffusione audio, telecamere, etc)
 - Gestire la sicurezza (antincendio, ambulanze, servizio pronto soccorso)
 - Occuparsi degli aspetti legali, contabili, assicurativi, dei permessi, degli sponsor, etc.
 - Coordinare il personale addetto (direttore eventi, hostess, segreteria, commerciali, fotografi, sponsor, etc.)
 - Gestire la visibilità su piattaforma Internet (sito web, lista di indirizzi, web marketing)
 - Gestire il marketing (pubblicità su giornali, riviste, radio, tv, depliant, volantini, etc.)
 - Mettere a disposizione servizi di Segreteria (prenotazioni, biglietti, comunicazioni, contatti, etc.)

Si ravvisa la fattispecie di "Agenzia d'affari" operante nel campo della produzione e organizzazione di eventi e spettacoli se l'impresa svolge un ruolo di "intermediario" tra il cliente interessato allo svolgimento dell'evento o spettacolo e altri soggetti (artisti, musicisti, cantanti, allestitori, chi effettivamente "realizza" in quanto mette in atto i contenuti della festa, dell'evento, della manifestazione ...)

link scheda informativa:

http://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=105

E' invece considerata un' attività "libera" (quindi non sottoponibile all'adempimento SCIA di cui all'art. 115 del Tulp - da espletare presso il nostro Suap - ma agli adempimenti di iscrizione camerale) se opera direttamente la messa in atto degli spettacoli, l'animazione degli eventi etc. etc.

Devo avviare un'attività di "Autoscuola", cosa devo fare ?

Trattasi di attività i cui procedimenti amministrativi sono gestiti dalla Città metropolitana di Milano.

Informazioni inerenti la Segnalazione certificata di inizio attività per la gestione dell'attività di autoscuole - S.C.I.A. sono disponibili al seguente link:

http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/URP/Servizi/procedimenti/schede/S_C_I_A_autoscuole

Che cos'è la Posta Elettronica Certificata PEC ?

La **PEC, acronimo di Posta Elettronica Certificata**, è un sistema di trasporto di documenti informatici che presenta forti similitudini con il servizio di posta elettronica tradizionale, con in più la possibilità di ottenere la garanzia del ricevimento (o meno) del messaggio da parte del destinatario.

A che cosa serve la posta certificata PEC ?

La **PEC** può essere utilizzata per effettuare comunicazioni ufficiali per le quali il mittente necessita della prova dell'invio e del ricevimento (o meno) del messaggio da parte del destinatario.

Che cos'è la CEC-PAC?

La CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra la Pubblica Amministrazione e il Cittadino) è una modalità di Posta Certificata gratuita per il cittadino, che consente di dialogare esclusivamente con la Pubblica Amministrazione e non può essere utilizzata per comunicazioni tra aziende, professionisti o tra cittadini. Attualmente, il servizio è stato sospeso, al fine di far convergere tutte le comunicazioni su sistemi di PEC standard. Informazioni sono disponibili sulla pagina web istituzionale:

<https://www.postacertificata.gov.it/>

Che differenza c'è tra la posta certificata PEC e la CEC-PAC?

La **PEC** può essere acquistata da uno dei provider attualmente autorizzati da AgID (ex DigitPA , a sua volta ex CNIPA), per uso personale o aziendale e permette di comunicare non solo con la Pubblica Amministrazione, ma anche tra aziende e professionisti.

La CEC-PAC era invece un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo tra Pubblica Amministrazione e cittadino. Non dovevano essere infatti, previste comunicazioni al di fuori di tale canale, per esempio tra cittadino e cittadino o nelle relazioni tra realtà aziendali, nei rapporti con banche, clienti e fornitori.

E' ancora possibile comunicare al SUAP come propria casella di posta certificata dell'impresa quella con il dominio ...@postacertificata.gov.it ?

No, perché le caselle PEC con dominio@postacertificata.gov.it , a suo tempo introdotte con l'articolo 16 bis comma 5 della legge n. 2/2009, con la finalità di attribuire senza oneri una casella di PEC ai cittadini che ne facessero richiesta, e destinate esclusivamente alle comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e Cittadino in qualità di soggetto privato e non in veste di impresa, né di professionista, sono state DISMESSE E DISATTIVATE .

Le modalità di utilizzo della posta certificata PEC sono diverse da quelle di una normale posta elettronica?

Le modalità di utilizzo della **PEC** sono le stesse della normale posta elettronica. Si può accedere alla propria casella di **PEC**, infatti, sia attraverso un client di posta elettronica, sia attraverso un qualsiasi browser tramite web mail.

Quali caratteristiche ha in più la posta certificata PEC rispetto all'email tradizionale?

La **PEC**, per quanto in apparenza simile al servizio di posta elettronica ordinaria prevede livelli minimi di qualità del servizio e di sicurezza stabiliti dalla legge; la certificazione dell'invio e della consegna del messaggio; l'opponibilità a terzi delle evidenze relative alle operazioni di invio e ricezione di un messaggio.

Possiede quindi lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento; pertanto consente l'opponibilità a terzi dell'avvenuta consegna (il valore legale è sancito dal DPR n.68 dell'11 febbraio 2005)

In che modo si ha la certezza della consegna di un messaggio di posta certificata PEC?

Nel momento in cui l'utente invia il messaggio, riceve dal proprio provider di Pec (che deve essere iscritto nell'elenco degli operatori riconosciuti da AgID (ex DigitPA a sua volta ex CNIPA) una ricevuta di accettazione. Quando il messaggio perviene nella casella del destinatario, il suo gestore di PEC invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l'indicazione di data e orario, a prescindere dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario. Con la ricevuta di avvenuta consegna si forma la prova legale dell'avvenuta acquisizione del messaggio da parte del destinatario.

La PEC certifica la lettura del messaggio da parte del destinatario?

No. La certificazione è relativa solo all'invio del messaggio e alla consegna dello stesso nella casella di posta elettronica certificata PEC del destinatario.

La posta certificata PEC è in grado di garantire l'identità della casella mittente?

Sì. L'inalterabilità è assicurata dell'indirizzo associato alla casella dalla quale si effettua l'invio del messaggio PEC.

La posta certificata PEC è in grado di garantire l'associazione fra il titolare del servizio e la relativa casella di posta elettronica certificata?

Sì. Il soggetto che intende richiedere un servizio di posta elettronica certificata deve presentare al provider di PEC, oltre alla richiesta di attivazione del servizio, anche un documento che attesti la sua identità.

La posta certificata PEC consente di individuare in modo certo la provenienza del messaggio?

Sì, dal momento che è garantita l'inalterabilità dell'indirizzo associato alla casella dalla quale si effettua l'invio del messaggio.

Da una casella di posta certificata PEC è possibile inviare un messaggio certificato a chiunque abbia una casella di posta elettronica?

Sì. Tuttavia, solo nel caso in cui il destinatario sia dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata, sia l'invio che la ricezione di un messaggio hanno valore legale.

Nel caso di invio di una mail da una casella PEC ad una casella di posta elettronica ordinaria il mittente riceverà indietro la sola ricevuta di Accettazione. In tale caso l'invio avrà il valore di una raccomandata semplice e quindi non si potrà avere la certezza dell'avvenuto recapito né dell'integrità del contenuto.

L'invio e la ricezione di messaggi di PEC hanno pieno valore legale solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano provvisti di una casella di Posta Elettronica Certificata.

È possibile inviare messaggi di Posta Elettronica Certificata tra utenti che utilizzano Gestori di PEC differenti?

Sì. La normativa impone ai differenti gestori di PEC di garantire la piena interoperabilità dei servizi offerti.

Il destinatario di un messaggio di Posta Elettronica Certificata può negare di averlo ricevuto?

Nel caso in cui il messaggio sia stato effettivamente consegnato, il destinatario non può negare l'avvenuta ricezione, dal momento che la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, firmata e inviata al mittente dal gestore (cd. "provider" di Pec) scelto dal destinatario, riporta la data e l'ora in cui il messaggio è stato consegnato nella casella PEC del destinatario, certificandone l'avvenuta consegna.

Se si smarrisce una ricevuta a chi ci si deve rivolgere per ottenerne una copia valida a fini legali?

Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute di accettazione e/o consegna può rivolgersi al proprio provider di Pec, che ha l'obbligo di conservare la traccia informatica delle operazioni svolte e può quindi riprodurre le ricevute mantenendone inalterato il valore giuridico.

Per quanto tempo presso il server del gestore di posta certificata PEC rimane traccia di

tutte le operazioni relative alle trasmissioni effettuate?

□
La normativa impone ai Gestori di PEC di tenere traccia di tutte le trasmissioni effettuate per un periodo di trenta mesi, in un apposito archivio informatico.

In quale formato devono essere i files da inviare? Cosa significa che occorre che siano firmati con dispositivo di firma digitale “forte”?

Ai sensi dell’art. 21, comma 11 della Delibera CNIPA 45/2009, con le successive modifiche apportate dalla Determinazione DigitPA del 28.07.2010, le Pubbliche Amministrazioni (tra le quali, ovviamente anche il nostro SUAP) devono garantire la gestione del formato di firma di cui al comma 1 del medesimo articolo. Tale formato, definito CAdES-BES (o anche pkcs#7) è quello per cui “il nome del file deve assumere l’ulteriore estensione .p7m”

La firma digitale correttamente formata ai fini della trasmissione delle pratiche in forma telematica al nostro SUAP è quindi quella per cui accanto all’estensione originaria del file (per esempio .pdf) si aggiunge l’estensione .p7m

Devo inviare una pratica telematica SCIA, è possibile ricevere la risposta anche sulla mia casella di posta elettronica NON certificata?

NO, le comunicazioni possono essere inviate solo ed esclusivamente a caselle PEC
